

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Numero 39

Data : 05/02/2009

**SETTORE: Pianificazione e Sviluppo Territoriale**

**Servizio : Ambiente ed Agenda 21**

I.D.n.3623328. del 05/02/2009

**OGGETTO :** Deroga limiti acustici stabiliti dal piano di zonizzazione acustica comunale richiesta dalla A.T.I. - M.B.M. di Caselle di Sommacampagna (VR) s.p.a. e BETON VILLA s.p.a. di Merate - Autorizzazione

## **IL DIRETTORE DI SETTORE**

PREMESSO CHE l'Associazione Temporanea d'Imprese, composta dall'Impresa M.B.M. s.p.a. con sede in Caselle di Sommacampagna (VR) Via Lugagnano, n. 32 P.I./C.F. 01730710231 e dall'Impresa BETON VILLA s.p.a. con sede in Merate (LC) via Laghetto, n. 9 P.I./C.F. 00207520131, ha, con nota prot. n. 4984 del richiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 4 delle NTA allegate alla vigente zonizzazione acustica, approvata con deliberazione consiliare n. 81 del 29.11.2005, alla deroga dei limiti acustici stabiliti dal piano di zonizzazione acustica comunale; tale richiesta riguarda l'opera di varo delle travi primarie, nonché la costruzione della prima parte dell'impalcato in scavalco della rete ferroviaria, superando il passaggio a livello in loc. Rivabella di Lecco.

CONSIDERATO CHE tale opera riguarda un più ampio intervento viario di grande importanza relativamente alla riqualificazione della Strada Statale n. 639 "Dei Laghi di Pusiano e Garlate" e che a giusta ragione si inquadra in un'opera di interesse pubblico.

RILEVATO CHE L'intervento in oggetto può essere effettuato esclusivamente durante gli orari notturni, in quanto la linea Lecco Milano non può essere in alcun modo interrotta durante il giorno, poiché creerebbe interruzione di pubblico servizio.

RILEVATO CHE nel momento in cui si opera oltre a togliere l'energia elettrica vi sono altri accorgimenti da mettere in opera da parte delle R.F.I. (ente Ferrovie) per garantire la sicurezza del cantiere.

DATO ATTO CHE nella predetta richiesta la società ha elencato i mezzi d'opera utilizzati per le lavorazioni, l'entità e la tipologia dei lavori da effettuare, nonché la durata, dalle ore 22,00 alle ore di 6,00 dal 7 febbraio 2009 a tutto il 21 marzo 2009.

CONSIDERATO CHE si definisce Attività Rumorosa e Temporanea qualsiasi attività comprendente lavori, manifestazioni o spettacoli, che abbia luogo in aree per loro natura non destinate permanentemente o esclusivamente a tale attività e che comporti il superamento dei limiti all'esterno delle aree in cui si svolge l'attività.

IN CONSEGUENZA A CIO' gli uffici comunali preposti, come previsto dalla L. 447/1995 art. 6, comma 1, lett. h), ritengono opportuno e necessario autorizzare lo svolgimento delle attività temporanee anche in deroga ai limiti acustici stabiliti dal piano di zonizzazione comunale, formulando prescrizioni riguardanti:

- i valori limite delle emissioni sonore da rispettarsi all'interno del perimetro dell'area interessata dall'attività;
- le limitazioni dei giorni e degli orari di svolgimento delle attività;
- gli accorgimenti tecnici da adottare per minimizzare il disturbo prodotto dalle emissioni sonore;
- gli obblighi e modalità di comunicazione preventiva alla popolazione interessata dalle emissioni sonore.

DATO ATTO CHE come prescritto nel piano di zonizzazione acustica del Comune di Lecco si intendono per valori di attenzione "i valori di rumore che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente" detti valori sono:

TAB 6: Limiti di attenzione

Classi di destinazione d'uso del territorio.	Riferiti ad un'ora		Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
I Aree particolarmente protette	60	45	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
III Aree di tipo misto	70	55	60	50
IV Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

VISTA la vigente zonizzazione acustica, approvata con deliberazione consiliare n. 81 del 29.11.2005.

FATTE SALVE le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di edilizia, sicurezza nei cantieri e dalle normative vigenti in materia;

VISTI l'art. 20 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

VISTO l'art. 107 del dlgs. n. 267/2000;

## **DETERMINA**

Di autorizzare l'Associazione Temporanea d'Imprese, composta dall'Impresa M.B.M. s.p.a. con sede in Caselle di Sommacampagna (VR) Via Lugagnano, n. 32 P.I./C.F. 01730710231 e dall'Impresa BETON VILLA s.p.a. con sede in Merate (LC) Via Laghetto, n. 9 partita P.I./C.F. 0020752013135, ai sensi dell'art. 4 delle NTA allegate alla vigente zonizzazione acustica, approvata con deliberazione consiliare n. 81 del 29.11.2005, alla deroga dei limiti acustici stabiliti dal piano di zonizzazione acustica comunale la deroga ai limiti acustici previsti dal piano di zonizzazione acustica citato in premessa, con le seguenti prescrizioni:

- la deroga è autorizzata dalle ore 22,00 alle ore di 6,00 dal 7 febbraio 2009 a tutto il 21 marzo 2009;
- per le attività rumorose svolte all'aperto devono essere adottati adeguati provvedimenti per ridurre al minimo le emissioni acustiche. La dislocazione, l'utilizzo e la manutenzione degli impianti, delle apparecchiature, degli attrezzi e delle macchine di ogni genere devono garantire la massima riduzione del disturbo;

### **1. Impianti ed attrezzature**

- In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili, dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati

tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso possibile il loro uso. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

## **2. Orari**

- L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, stradali o assimilabili al di sopra dei limiti di zona è consentita dalle ore 22,00 alle ore di 6,00 dal 7 febbraio 2009 a tutto il 21 marzo 2009.

## **3. Limiti massimi**

- Il limite massimo di pressione sonora da non superare è quello previsto per la soglia di attenzione della AREA VI (vedi tabella). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei ricettori più disturbati o più vicini.
- la ditta dovrà, prima di eseguire lavorazioni di particolare impatto acustico e/o vibrometrico, dare preliminare informativa alla popolazione residente ed alle attività esposte.

Tale provvedimento è esclusivamente deroga ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica vigente, non è sostitutivo o autorizzatorio di altri documenti necessari previsti dalla normativa vigente in materia di lavori ed in particolare di quanto disposta dal vigente regolamento di igiene del comune di Lecco.

La validità del presente provvedimento è subordinato alla acquisizione degli altri eventuali e necessari nulla osta e/o provvedimenti autorizzativi.

Il presente provvedimento viene inoltrato al settore Pianificazione e Sviluppo Territoriale ed al Servizio Sviluppo economico per quanto di competenza.

**L'ISTRUTTORE TECNICO**  
(Geom. Paolo Albertini)

**IL DIRETTORE DI SETTORE**  
(Arch. Marco Cassin)